

Certamente l'alimentazione culturale del movimento cooperativo non potrà che essere differente dal passato. Per questo occorreranno istituzioni formative e iniziative forti, collegate con le università da un lato e con il movimento cooperativo dall'altro, in grado non solo di intervenire sulla popolazione degli studenti universitari, ma di accompagnare la formazione permanente dei operatori ai diversi livelli, capaci di unire le acquisizioni della ricerca scientifica con l'esperienza operativa.

Pertanto, la formazione delle risorse umane rappresenta un compito da assumere con sempre maggiore intenzionalità e adeguati investimenti da parte di un movimento cooperativo che voglia scommettere sul proprio futuro. Su questo aspetto il varo della riforma degli istituti della formazione continua dovrebbe consentire di passare dalla sperimentazione alla realizzazione di esperienze diffuse e rivolte all'intero universo cooperativo, come previsto dal Patto per il lavoro del settembre 1996 e conseguentemente dall'art. 17 della legge 196/97.

6. EVOLUZIONE NORMATIVA RELATIVA ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE NEL TRIENNIO 1995-1997

6.1 - Premessa

Nell'ultimo triennio si è avuta una intensa ripresa di produzione legislativa primaria e derivata, nonché di provvedimenti amministrativi di attuazione e chiarimento di norme già emanate nel corso del precedente triennio.

E' difficile in questa serie di interventi sedimentarsi in momenti diversi e che segnano una evoluzione spesso discontinua e contraddittoria per contenuti e caratteristiche individuare una univoca chiave di lettura.

E' però possibile e anche utile avanzare alcune ipotesi circa le linee di tendenza e gli assi evolutivi che sembrano emergere lungo l'arco del triennio.

Si tratta in particolare di :

- seguiti della legge 381/91 e della legge 59/92 e le relative interpretazioni;
- nuovi strumenti di promozione e alcune procedure di semplificazione;
- evoluzione della disciplina lavoristica in attesa della soluzione della questione socio-lavoratore ;
- problematiche fiscali.

Ovviamente l'individuazione di queste direttrici e l'illustrazione dei rela-

tivi contenuti non renderà esaustiva questa rassegna dell'evoluzione della normativa sulle società cooperativa nel triennio 1995-1997.

Peraltro per ripercorrere con completezza la materia si potrà integrare questa parte della relazione con l'allegato elenco cronologico delle norme che, prendendo le mosse da alcuni provvedimenti che, pur emanati nel corso del 1994, hanno dispiegato i propri effetti a partire dal 1995, arriva fino a norme che svolgeranno completamente i propri effetti soltanto nel corso del 1998.

6.2 - Seguiti delle leggi 381/91 e 59/92 e relative interpretazioni

Le leggi 381/91 e 59/92 hanno rappresentato un momento particolarmente significativo di apertura del movimento cooperativo verso nuove realtà sociali e opportunità finanziarie e di mercato.

Si sono concessi alle realtà cooperative alcuni allargamenti delle possibilità operative soprattutto sul versante finanziario, si è avviata una articolazione settoriale più ampia e definita della legislazione cooperativa, si sono arricchiti gli strumenti di informazione e partecipazione dei soci, si è accentuata la pervasività degli strumenti di vigilanza e auditing.

Dopo il primo triennio di operatività (1992-1995) si sono rese necessarie una serie di messe a punto, interpretazioni, ridefinizioni di obiettivi che - attraverso diversi percorsi alcuni legislativi, altri amministrativi, altri ancora imposti dalle nuove normative comunitarie - hanno ormai definito un quadro consolidato di utilizzo delle previsioni normative introdotte dalle due leggi.

Legge n. 52 del 6.2.1996 "Comunitaria 1994"

La legge comunitaria ha modificato l'art.5 della legge 381/91 sulle cooperative sociali.

L'intervento normativo è stato reso necessario da una procedura di infrazione avviata presso la DG IV, in quanto la versione precedente veniva considerata lesiva del regime concorrenziale, riservando in esclusiva ad un soggetto come le cooperative sociali la possibilità di affidamento diretto di commesse ed appalti.

La messa a punto del nuovo testo è stata frutto di una lunga negoziazione presso la Commissione Europea e di un complesso iter parlamentare.

L'art.20 della norma in oggetto, sostituendo l'art.5 della legge 381/91, amplia i soggetti autorizzati a stipulare le convenzioni con le cooperative sociali, prevedendo, oltre agli enti pubblici, anche quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica. Inoltre, possono concludere le

convenzioni anche analoghi organismi di altri Stati membri, purché posseggano requisiti equivalenti a quelli delle cooperative sociali e siano iscritti in apposite "liste" regionali, ovvero comprovino comunque il possesso dei requisiti stessi.

Le convenzioni possono ora essere stipulate per importi inferiori a quelli stabiliti dalle Direttive comunitarie in materia di appalti pubblici riferiti alle singole tipologie degli appalti.

Tale previsione, se da un lato restringe la possibilità di stipulare le convenzioni in deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione, dall'altro rafforza il ruolo della cooperazione sociale di inserimento lavorativo quale interlocutore privilegiato per l'affidamento degli appalti pubblici di beni e servizi.

Altra novità di particolare rilievo riguarda, infatti, la facoltà accordata agli enti pubblici, anche economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica di inserire nei bandi di gara per appalti di importi pari o superiori a quelli fissati dalle Direttive UE, l'obbligo di eseguire il contratto, utilizzando persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1 della legge n. 381/1991, con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.

Circolare Minlavoro n. 153 del 8.11.96

Con questa circolare il Ministero ha modificato l'interpretazione dell'art.1 della legge 381/91, ritenendo ora ammissibili le cooperative sociali con scopo plurimo sia a) che b) e superando quindi la precedente circolare n.116 del 1992.

In un primo tempo, infatti, il Ministero aveva operato una netta distinzione fra cooperative sociali di tipo a) e di tipo b), interpretando l'art.1 della legge cui si fa riferimento, nel senso che la cooperativa avrebbe dovuto operare se operare nell'uno o nell'altro campo, ma non in entrambi.

Nel superare l'interpretazione restrittiva, si è tuttavia stabilito che debbano sussistere due condizioni, affinché si possa identificare la cooperativa sociale a scopo plurimo:

- le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Questo collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale ;

- l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire una netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente. In questo caso si fa riferimento all'applicazione del regime contabile e fiscale, per cui ad esempio dovrà essere istituita una contabilità separata per i due diversi rami di impresa.

D.L. n. 55 del 25.2.1995 - "Mille proroghe"

La legge 31.1.1992, n. 59 prevedeva all'art.19, comma 2, la cancellazione dal Registro prefettizio delle cooperative che non avevano prodotto, alla Prefettura, la certificazione antimafia secondo le modalità prescritte. L'applicazione di tale norma aveva provocato un numero notevole di proposte di cancellazioni dovute all'impossibilità di produrre nei tempi stabiliti la necessaria documentazione.

Grazie a questo provvedimento è stato possibile consentire la reiscrizione nel Registro e la conseguente riammissione ai benefici e alle agevolazioni alle cooperative cancellate.

Nota Ministero del Lavoro del 24.2.1995, prot. 1102/F24

L'articolo 2 della legge 59/92 prevede che le cooperative illustrino con apposita relazione allegata al bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità al carattere cooperativo delle società.

Tale previsione, che si muoveva lungo la direttrice di una maggiore informazione e partecipazione dei soci, comportava però una serie di adempimenti burocratici particolarmente gravosi soprattutto per le cooperative di minori dimensioni.

Con questa nota interpretativa il Ministero del Lavoro ha previsto la possibilità per le cooperative che, avendone i requisiti, predispongono il bilancio in forma abbreviata, di inserire tale adempimento nell'ambito dei contenuti della nota integrativa.

Risoluzione Minfinanze n. 214/E del 17.7.95

Il Ministero delle Finanze, rispondendo ad una richiesta di parere formulata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha precisato che, per fruire dei benefici fiscali, le cooperative devono inderogabilmente prevedere nei loro statuti:

- la destinazione del 3% degli utili annuali di esercizio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi degli artt. 8 ed 11, comma 4 della legge 31.1.1992, n. 59;
- la devoluzione del patrimonio residuo dalla liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici a norma dell'art. 11, comma 5 della citata legge 59/1992;
- le clausole di mutualità agli effetti fiscali, di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha aderito all'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro, in ordine alla necessità di una espressa previsione statutaria per il recepimento della nuova disciplina in materia di distribuzione degli utili di esercizio recata dalla legge di riforma delle società cooperative, in considerazione del carattere tassativo dell'indicazione degli elementi dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2518 c.c.

Nota Minlavoro del 14.5.96, prot. 2217/F24

La legge 59/92 lasciava aperti alcuni problemi interpretativi anche relativamente alle previsioni sulla rivalutazione annuale e sulla capitalizzazione della rivalutazione stessa.

Con la sua nota il Ministero ha precisato che dall'interpretazione sistematica dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 21, comma 6, emerge che la rivalutazione del capitale con gli utili di esercizio può essere effettuata ogni anno in base all'indice ISTAT relativo al periodo corrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti.

Per quanto attiene al problema interpretativo legato alla capitalizzazione della rivalutazione il Ministero ha dichiarato che il capitale da rivalutare negli anni successivi al primo sia quello già eventualmente rivalutato negli anni precedenti.

Decreto 6.3.96 e circolare n. 33/96 del Minlavoro

Con Decreto del 6.3.1996 e relativa circolare n. 33/96 del 7.3.1996, il Direttore Generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha disposto il decentramento agli Uffici provinciali del lavoro e massima occupazione del potere-dovere di adottare, con provvedimento dirigenziale, lo scioglimento d'autorità delle cooperative senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c.

Nella circolare vengono impartite alcune direttive agli Uffici periferici, distinguendo l'ipotesi dello scioglimento d'ufficio delle cooperative edilizie a norma dell'art.18 della legge 31.1.1992, n. 59 da quella dello scioglimento di tutte le altre cooperative appartenenti agli altri settori.

Qualora gli U.P.L.M.O. accertino il mancato deposito dei bilanci negli ultimi due anni, nonché l'assenza di patrimonio da liquidare, dovranno disporre lo scioglimento d'ufficio con l'emanazione del decreto dirigenziale, senza dover acquisire alcun parere, in quanto il provvedimento, ha natura di atto dovuto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.18 della legge n. 59/1992.

Infatti, tale provvedimento è solamente "dichiarativo", essendosi gli effetti prodotti ipso iure con il mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi due anni.

Legge 28.2.1997, n. 30 - "Completamento finanziaria 1997"

La norma approvata ha lo scopo di sopperire ad una lacuna sia della legge 31 gennaio 1992, n. 59 su "Nuove norme in materia di società cooperative" laddove, all'art.18, prevede lo scioglimento di diritto con contestuale perdita della personalità giuridica per le cooperative di abitazione che negli ultimi due anni abbiano omesso di presentare il bilancio, sia alle conseguenze, non all'epoca previste, dello scioglimento per atto dell'Autorità ex art. 2544 c.c. che è disposto per le medesime cause: inattività o omesso deposito bilanci per un biennio.

L'art.10, comma 11-bis prevede che in caso di scioglimento delle cooperative di diritto o per atto d'autorità di cui all'art.2544 c.c., anziché le sanzioni tributarie per gli adempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattività si applichi la pena pecuniaria di lire 300.000.

E' un atto importante che chiude le pendenze e il possibile contenzioso tributario con diverse migliaia di cittadini e di cooperative ed al tempo stesso consente d'ora in avanti una migliore comprensione del fenomeno cooperativo e delle sue ulteriori potenzialità di sviluppo, liberando le rilevazioni statistiche da un pulviscolo di cooperative ormai di fatto inesistenti.

6.3 - Nuovi strumenti di promozione e alcune norme di semplificazione

Questo triennio è segnato per quanto attiene la nuova strumentazione giuridica di promozione cooperativa dall'introduzione nel nostro ordinamento di alcuni nuovi istituti che incidono profondamente sulla capacità di proposta del movimento cooperativo :

- la piccola società cooperativa;
- la società fra professionisti;
- l'Onlus.

Insieme a questi tre strumenti che hanno visto la luce nell'ultimo scorcio del 1997, la capacità promozionale cooperativa si è rafforzata grazie ad alcune norme relative all'occupazione di soggetti deboli (LSU, LPU, PIP), di semplificazione di adempimenti burocratici (BUSC) e alla eliminazione del limite numerico sui soci in materia di partecipazione ai pubblici appalti.

Qualche novità interessante è stata anche introdotta per le cooperative edilizie, mentre sta avviandosi a conclusione la questione relativa al ripristino degli interventi della legge Marcora.

Legge n. 608/96 - "Lavori socialmente utili"

Alle cooperative sociali è concessa la facoltà di presentare i progetti di L.S.U. per impegnare i lavoratori nell'attività ordinaria delle stesse, anche con richiesta nominativa, purché ricorrano precise condizioni.

E' espressamente stabilito che le cooperative sociali, che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile, possano presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto, ovvero sia diventato socio lavoratore.

Inoltre, l'art.9, comma 16, prevede l'inserimento specifico delle cooperative sociali fra i soggetti destinatari di una quota del Fondo per l'occupazione di cui alla legge 236/93.

Potranno essere costituite anche società miste, cui è consentita la partecipazione di cooperative formate anche da lavoratori già impegnati in progetti di LSU, purché il personale dipendente delle società miste sia costituito in misura non inferiore al 40% da lavoratori già impegnati nei predetti progetti.

Legge 662/96 - Comma 61- "Cooperative edilizie"

La norma in oggetto accorda ai Comuni la facoltà di stabilire a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

Legge 266/97 - Art. 21 - "Piccola società cooperativa"

Segnata da un percorso contrastato (iniziato con il D.L. 232/95 e conclusosi soltanto con la legge 266/97), l'innovazione relativa alla "piccola so-

cietà cooperativa", che costituisce una forma semplificata di società cooperativa, assume particolare rilevanza per l'intero movimento cooperativo, che viene a dotarsi di uno strumento giuridico più snello e funzionale, per lo sviluppo dell'occupazione, soprattutto in settori emergenti del mondo del lavoro, in cui il numero minimo di nove soci richiesto per la costituzione di una società cooperativa era sicuramente troppo elevato e rappresentava un ostacolo.

La PSC nella sua formulazione definitiva deve essere composta esclusivamente da persone fisiche, in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.

Qualora il potere di amministrazione sia attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.

Per quanto attiene all'organo di controllo, trovano applicazione alla PSC le stesse norme previste per il Collegio sindacale della società a responsabilità limitata (artt. 2488 e 2435-bis c.c.).

Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la PSC con il suo patrimonio.

E' consentita la trasformazione della PSC esclusivamente in società cooperativa, qualora ne ricorrano le condizioni. L'ipotesi più facilmente verificabile è quella del superamento del numero massimo dei soci. Sebbene non specificato è anche ammissibile la trasformazione della società cooperativa in PSC, nel caso il numero dei soci si riduca al di sotto di nove e non sia reintegrato ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del D.L.C.P.S. 14.12.1947, n. 1577.

Legge 266/97 - Art. 24 - "Società fra professionisti"

La PSC non è l'unica innovazione introdotta dalla Legge Bersani.

L'art. 24 dispone infatti la soppressione del divieto disposto dall'art. 2 della legge 23.11.1939, n. 1815, riguardante la costituzione di società per la prestazione di assistenza e consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria (la cosiddetta società tra professionisti).

Da tempo il dibattito politico ruotava intorno alla richiesta di eliminazione di un divieto ormai anacronistico, proponendo la forma giuridica della cooperativa o della PSC per l'esercizio delle attività professionali, come la più idonea sia per gli aspetti connessi alla sua struttura giuridico-societaria sia per i suoi caratteri mutualistici e sociali.

L. 662/96 - comma 186 - e DLgs. 460/9**“Organizzazioni non lucrative di utilità sociale”**

Il decreto legislativo in materia di Onlus individuando soggetti, attività e destinatari ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di favore allarga le potenzialità di promozione di quello che viene definito il mondo del non-profit.

Il nuovo territorio del non-profit individuato dalla norma istitutiva - la L.662/96, c.186 - comprende le cooperative a due livelli :

- le cooperative sociali dato che è prevista la loro automatica qualificazione come Onlus;
- le cooperative in generale nel senso che qualunque società cooperativa operante in determinati settori e rispettando determinate condizioni statutarie e gestionali può essere riconosciuta come Onlus, anche se di fatto la stragrande maggioranza delle cooperative esistenti in Italia opera in settori esclusi dalla possibilità di riconoscimento come Onlus.

In particolare per quanto attiene il riverbero di tali nuove disposizioni sulle cooperative sociali, all'art.10 comma 8 si afferma che “sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative ed alle cooperative sociali di cui alla L.381/91”. Questa affermazione rende possibile il mantenimento del regime dell'I.V.A. al 4% per le cooperative sociali.

L. 266/97 - Art.29 - “Semplificazione degli atti Busc”

In seguito all'attuazione del Registro delle Imprese è stata disciplinata la semplificazione dell'obbligo di pubblicazione degli atti nel BUSC.

A decorrere dal 1 ottobre 1997 questo obbligo si considera assolto con l'iscrizione o il deposito degli atti presso il Registro delle Imprese.

Viene così eliminato un adempimento burocratico aggiuntivo per le cooperative.

L.266/97 - Art. 25 - “Eliminazione numero minimo di 15 soci per partecipazione ai pubblici appalti”

Con questa disposizione viene soppresso il divieto di iscrizione al Registro prefettizio delle cooperative di produzione e lavoro, ammissibili agli appalti pubblici, con meno di 15 soci, di cui all'art.22 del D.L.C.P.S. 14.12.1947, n. 1577 e successive modificazioni (art. 14 legge 31.1.1992, n. 59).

Questa norma non rispondeva più alle esigenze per le quali era stata concepita.

L'evoluzione del sistema imprenditoriale italiano, sul piano delle capacità professionali e delle dotazioni tecnologiche, la stessa nuova disciplina in materia di lavori pubblici che ha imposto a tutti i soggetti imprenditoriali il rispetto di particolari condizioni e requisiti per accedere al mercato dei pubblici appalti, sono tutti elementi che rendevano ormai superata una disposizione di legge di tale natura, che rischiava di sfavorire iniziative di promozione imprenditoriale, quali, ad esempio, quelle sottintese all'introduzione nell'ordinamento giuridico delle piccole società cooperative.

Queste ultime, come è noto, non potendo avere un numero di soci inferiore a 3 e superiore a 8, non avrebbero potuto iscriversi al Registro prefettizio e quindi godere dei trattamenti di favore connessi all'iscrizione stessa.

D.L. 232/95 - Art.12 - e L.266/97 - Art. 17

“Modifiche della Marcora”

Il triennio in corso ha segnato da un lato il blocco di operatività della Legge 49/85 “Marcora”, causato dal contenzioso del Governo italiano con le autorità dell'Unione europea sulla compatibilità degli interventi previsti dalla legge, e dall'altro lato l'avvio di un suo ripensamento teso a modernizzarne gli strumenti e l'area di applicabilità.

Queste modifiche si sono realizzate in due tempi.

In un primo momento l'articolo 12 del Decreto Legge 232/95 ha introdotto novità particolarmente significative, prevedendo che possano fruire dei benefici del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione non più le sole cooperative di produzione e lavoro, bensì anche quelle appartenenti ad altri settori (es.: cooperative sociali, agricole, ecc.), con l'unica esclusione delle cooperative di consumo e di abitazione.

Si è reso inoltre permanente e si è adeguatamente rifinanziato il “Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione”

Con queste novità è teso ad ampliare le possibilità per le cooperative di contribuire alla salvaguardia ed all'incremento dell'occupazione, coinvolgendo anche altri settori produttivi.

L'Unione Europea ha però bloccato l'operatività della norma, promuovendo una procedura d'infrazione comunitaria.

Si è dovuto quindi nuovamente intervenire sulla materia prevedendo all'art.17 della L.266/97 una delega al Ministro dell'Industria per l'emanazione di un apposito decreto che dovrà recepire la vigente normativa dell'Unione europea.

6.4 - L'evoluzione della disciplina lavoristica

Il principale tema che ha alimentato il dibattito sulla politica cooperativa in questo triennio è stato quello lavoristico.

Il Governo nell'accordo sul lavoro del settembre 1996 ha assunto l'impegno di trovare una soluzione alla complessa questione della disciplina del socio-lavoratore di cooperativa.

In proposito si è provveduto ad approvare un apposito disegno di legge, attualmente in discussione in Parlamento.

Nelle more della presentazione del provvedimento, alcune sentenze e il contenzioso con l'Inps hanno reso necessaria l'emanazione di una serie di provvedimenti che, soprattutto grazie alle disposizioni contenute nella legge 196/97, hanno portato a soluzione tra l'altro alcuni temi che si trascinavano da anni.

Legge 24.6.1997, n. 196 "Pacchetto Treu"

La legge 196/97 ha sostanzialmente affrontato le seguenti tematiche:

- cooperative per la fornitura di lavoro temporaneo;
- accesso al fondo di garanzia INPS per i soci lavoratori in stato di insolvenza per il TFR e le ultime tre mensilità;
- diritto all'indennità di disoccupazione involontaria per i soci lavoratori di cooperative, ad eccezione di quelle assoggettate al DPR 602/70;
- diritto all'indennità di mobilità per i soci lavoratori di cooperative;
- orario di lavoro a tempo parziale.

Lavoro temporaneo o interinale

I primi articoli della legge definiscono l'istituzione, nel nostro Paese, del lavoro temporaneo o interinale.

La disciplina del lavoro temporaneo mira ad offrire una rete di riferimento e di garanzia per lo svolgimento di tutta una serie di nuovi rapporti contrattuali derivanti dall'evoluzione dell'organizzazione e del mercato del lavoro, che tende ad affiancare alle occasioni di lavoro a tempo indeterminato rapporti ed opportunità che si presentano in maniera discontinua, intermittente e stagionale.

Si possono costituire società di fornitura di lavoro temporaneo anche in forma di cooperativa, sia di lavoro che di servizi.

Le cooperative di lavoro devono però avere almeno cinquanta soci e tra di essi come sovventore almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e devono occupare lavoratori interinali per massimo 1/3 delle giornate di lavoro effettuate dai soci lavoratori.

Alle cooperative di servizi si applicano invece le regole valide per le società di capitali e cioè capitale sociale pari a 1 miliardo e garanzia sui crediti dei lavoratori di almeno 700 milioni.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali riguardanti soci delle cooperative di produzione e lavoro

La disciplina emanata contiene norme di tenore interpretativo e conseguentemente retroattive e svolge una funzione ponte in quanto si prevede la vigenza delle norme di seguito commentate fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori soci di società cooperative.

Trattamento di fine rapporto - T.F.R.

In seguito a due sentenze della Corte Costituzionale rispettivamente di luglio 1995 e di febbraio 1996, con le quali si dichiarava non estensibile ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro il "Fondo di garanzia" per il trattamento di fine rapporto, l'Inps, dispose che nel decidere le domande di T.F.R. a carico del fondo di garanzia che dovessero essere presentate da lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, ci si dovesse attenere ai principi indicati dalla Corte Costituzionale nelle due citate sentenze.

L'Inps, con lo stesso messaggio, precisò che le cooperative non erano quindi tenute a versare il contributo dello 0,20% per i soci lavoratori e che relativamente alle somme versate, a domanda dell'interessato e nei limiti della prescrizione decennale, doveva essere disposto il rimborso.

Con l'articolo in commento gli effetti delle citate sentenze della Corte Costituzionale sono stati superati in quanto le nuove norme prevedono espressamente che:

- per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni relative al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori o loro aventi diritto ;

- ai soci lavoratori siano anche applicabili le norme che stabiliscono l'intervento, se ricorrono particolari condizioni, del Fondo di garanzia citato anche nel pagamento delle ultime tre mensilità,
- restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- i contributi rimborsati, a seguito di richiesta, devono essere restituiti dalle cooperative all'Inps senza aggravio di oneri accessori entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Indennità di disoccupazione per i soci lavoratori

Si prevede che i soci lavoratori di cooperative siano soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione del trattamento ordinario di tale assicurazione per i settori non agricoli e del trattamento speciale di disoccupazione edile, mentre per il settore agricolo si prevede che i soci lavoratori abbiano diritto sia al trattamento ordinario sia ai trattamenti speciali previsti per i lavoratori agricoli.

I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.

Indennità di mobilità

La nuova disposizione consente ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, svolgenti attività rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità, di usufruire dei trattamenti in materia di indennità di mobilità e di trattamento speciale di disoccupazione.

In proposito, per le cooperative di lavoro, viene disposto che la procedura di mobilità debba essere preceduta dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità e che ai fini delle relative prestazioni conservano la loro efficacia i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Esclusione dall'indennità di disoccupazione

Restano esclusi dall'assicurazione i soci delle cooperative di lavoro di cui al DPR n. 602/70, nonché i soci di cooperative appartenenti a settori espressamente esclusi dalla assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Lavoro a tempo parziale

È stato anche risolto un vecchio contenzioso sull'applicabilità delle norme relative al tempo parziale anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro.

Per quanto attiene alle modalità di attivazione del part-time, le cooperative devono inviare all'Ispettorato del Lavoro, entro 30 giorni, il contratto di part-time che è comunque sottoposto all'approvazione della Direzione Provinciale del Lavoro in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

In luogo dei contratti la cooperativa potrà anche trasmettere delibera ad hoc del Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dall'interessato od una lettera di comunicazione di detta delibera a firma del legale rappresentante della stessa, anch'essa sottoscritta dal socio interessato.

D.Lgs. 2.9.1997, n. 314 - "Base imponibile della contribuzione"

Dal 1 gennaio 1998 le cooperative di lavoro per il calcolo delle contribuzioni previdenziali relative ai soci lavoratori devono assumere come base imponibile le retribuzioni previste dai CCNL, indipendentemente dal compenso effettivamente corrisposto ai soci.

6.5 - Problematiche fiscali

Sul versante fiscale il triennio in oggetto è stato segnato sostanzialmente da due momenti : un primo tempo in cui è stato ridotto il regime agevolativo per le cooperative ; un secondo momento in cui anche le cooperative sono state coinvolte nel processo generale di riforma della fiscalità introdotto dalle deleghe della Legge 662/96.

D.L. n. 266 del 10.6.1995 - "Imposta patrimoniale straordinaria"

Con questa norma interpretativa il Governo ha chiarito che le cooperative e i consorzi tenuti al versamento della imposta patrimoniale straordinaria possono dedursi dalla base imponibile le partecipazioni non dedotte, per incapacienza, in sede di assolvimento della imposta patrimoniale ordinaria.

Legge n. 345 del 18.10.95 - Circolare Minfinanze n. 272/E

Con la circolare il Ministero illustra il nuovo criterio per la determinazione del coefficiente di redditività per le cooperative e loro consorzi in relazione all'accertamento con adesione

Più precisamente, ai fini della determinazione del coefficiente, il reddito imponibile va aumentato degli utili destinati a riserva indivisibile ai sensi dell'art.12 della legge 904/77 e degli utili destinati al fondo mutualistico ai sensi dell'art.11 della legge n. 59/92.

Legge 24 ottobre 1996, n. 556 - Art.4 "Varie norme tributarie"

Con questo provvedimento viene riconosciuta la valenza sociale della politica abitativa realizzata attraverso le cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Si consente pertanto ai Comuni di applicare una aliquota ICI ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

**Legge 23.12.1996, n. 662 - "Collegato alla finanziaria 1997
Comma 47"**

Con questo provvedimento le società cooperative diverse dalle agricole, produzione e lavoro e piccola pesca assolvono ora la imposta IRPEG ed ILOR sul totale del reddito imponibile senza più la riduzione di _ prevista dall'art.12 del D.P.R. n.601/73, salvo la destinazione degli utili a riserva indivisibile ai sensi dell'art.12 della legge 904/77.

D.Lgs. 2.9.1997, n. 313 - "IVA agricola"

L'articolo 5 del Decreto Legislativo in oggetto modifica profondamente l'articolo 34 del DPR n. 633/72, concernente il regime speciale IVA per il settore agricolo.

Si tratta di innovazioni penalizzanti per l'intero settore agricolo ed in particolare per le cooperative, le quali, tra l'altro, dal 1° gennaio 1998 non potranno più separare le attività ai sensi dell'articolo 36, in quanto le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola vengono unitariamente considerate.

D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - "Istituzione IRAP"

Come noto il decreto legislativo istituisce l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) e sopprime alcuni contributi e tributi. Più precisamente:

- i contributi per il servizio sanitario nazionale, il contributo dello 0,2% , la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche dell'assicurazione in parola;

- l'ILOR;
- l'ICIAP;
- le tasse sulle CCGG per l'attribuzione del numero della partita IVA;
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- le tasse di concessione comunale.

L'IRAP viene applicata sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni, ha carattere reale ed è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi. L'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 1998.

L. 27.12.1997, n. 449 - "Collegato finanziaria 1998"

Il collegato alla finanziaria 1998 contiene, oltre a norme di carattere generale, alcune disposizioni che interessano in particolare le società cooperative. Più precisamente:

Art. 21, comma 10 - IRPEG cooperative in genere

La norma prevede per le cooperative e loro consorzi che destinano utili a riserva indivisibile, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904/77, l'annullamento del meccanismo che ha portato le predette cooperative ad applicare sulle variazioni in aumento dell'imponibile l'IRPEG del 58,75%, anziché del 37%.

Art. 21, comma 21 - Imposta Registro prestiti sociali

La norma prevede che i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, tra cui i prestiti sociali ex art. 10 DPR n. 601 del 29.9.1973, per i quali è prescritta a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.

Non è l'unica norma che nel triennio ha avuto effetto sulla gestione dei prestiti sociali delle cooperative. Infatti prendendo le mosse dal Dlgs. 385/93 e dalla successiva delibera CICR del marzo 1994, Bankitalia è intervenuta a regolamentare la materia prevedendo limiti alla raccolta di finanziamenti da parte dei soci delle cooperative con numero di soci superiore a 50 e parametrandola al patrimonio netto (capitale sociale + riserve) risultante dall'ultimo bilancio di esercizio con un rapporto di 1 a 3, oppure di 1 a 5 se i prestiti sono assistiti da adeguate garanzie.

D.Lgs. 18.12.1997 n. 466 - "Istituzione D.I.T.-Dual Income Tax"

La D.I.T. interessa anche le società cooperative (non esenti ex artt. 10 e 11, comma 1 DPR 601/73):